

Oggetto. CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO (LEGGE 21/11/2000, N. 353, ART. 10, C. 2). VALUTAZIONE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE ELENCHI DEFINITIVI.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA.

(Mauro Fangazio)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 10, della legge 21/11/2000, n. 353, "Legge quadro in materia di incendi boschivi", e successive modificazioni ed integrazioni, che recita testualmente:

"Art. 10. Divieti, prescrizioni e sanzioni.

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il

giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.”;

PRESO ATTO:

- che, in applicazione del comma 2 del riportato art. 10, è stato redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale il “Catasto aree percorse dal fuoco” aggiornato alla data del 20/10/2009, composto dall'elenco delle aree percorse dal fuoco, negativo per questo ente, stante che nel quinquennio precedente non si sono verificati eventi rilevanti ai fini della redazione del catasto incendi;

- che detto elenco è stato esposto all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi dal 20/10/2009 al 19/11/2009, con contestuale avviso circa la possibilità di presentare osservazioni a riguardo entro trenta giorni dalla pubblicazione;

- che non sono state presentate osservazioni o reclami rispetto all'elenco pubblicato, come risulta da certificazione a firma del Segretario Comunale in data 20/11/2009;

VISTO il suesteso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

CON VOTI favorevoli n. 11, contrari ed astenuti nessuno, resi per alzata di mano dagli undici componenti del Consiglio Comunale presenti;

DELIBERA

1. Di dare atto che nei trenta giorni dalla pubblicazione non sono pervenute osservazioni e reclami in relazione al “Catasto aree percorse dal fuoco” redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 21/11/2000, n. 353, “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, e successive modificazioni ed integrazioni;

2. Di approvare in via definitiva, stante quanto esposto nella premessa che qui si richiama integralmente, il “Catasto aree percorse dal fuoco” aggiornato alla data del 20/10/2009, composto dall'elenco delle aree percorse dal fuoco, negativo per il periodo interessato, che si allega in copia al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza in relazione ai successivi adempimenti;

CON VOTI favorevoli 11, contrari ed astenuti nessuno, resi per alzata di mano dagli undici componenti del Consiglio comunale presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs 267/2000.